

PIANO DI AZIONI INTEGRATE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI CAUSATI DALLA
PANDEMIA DA "COVID-19"
DGR n. 136 del 19/04/2020



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Sovvenzioni di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato

METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FORMA DI SOMMA FORFETTARIA

Maggio 2020

PREMESSA

L'Amministrazione Regionale rende operative le **Sovvenzioni di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato** (di seguito Misura) di cui al PIANO DI AZIONI INTEGRATE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI CAUSATI DALLA PANDEMIA DA "COVID-19", approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del 16 aprile 2020.

La Misura è, pertanto, parte integrante di una serie coordinata e sinergica di azioni volte a fornire una risposta efficace alla crisi in atto ed è finanziata dal POR FESR – FSE 2014-2020.

Beneficiari della Misura sono le micro e piccole imprese, come definite dal Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e i liberi professionisti, che, ai sensi dell'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), sono equiparati alle Piccole Imprese ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020. Ulteriori requisiti richiesti sono:

1. fatturato non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00);
2. sospensione attività ai sensi delle disposizioni normative emergenziali oppure, nel primo quadrimestre 2020, riduzione di fatturato non inferiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
3. I requisiti sopra enunciati sub 1 e 2 sono disapplicati per le imprese che non abbiano chiuso almeno un esercizio.
4. ammissibilità alle provvidenze del POR FESR-FSE 2014-2020, secondo quanto disposto dai relativi *criteri di selezione delle operazioni*;
5. ammissibilità al *regime di aiuto* applicabile.
6. Sono ammissibili le sole imprese attive al 1 gennaio 2020.
7. Sono fatti salvi tutti gli eventuali, ulteriori, requisiti stabiliti in sede di procedura di accesso alle agevolazioni.

Le modalità di calcolo degli importi sopra richiamati ai punti 1 e 2 sono stabilite nel prosieguo del presente documento.

La Misura consiste nella concessione di sovvenzioni (contributi a fondo perduto) in regime “de minimis” o, laddove compatibile, nel quadro di un regime di aiuto notificato. Nelle more della notifica, la Regione opera, in ogni caso, secondo una clausola di salvaguardia, riservandosi la facoltà di riversare su regime di aiuto notificato i contributi concessi a titolo del regime “de minimis”. Tale facoltà è vantaggiosa per i beneficiari.

La sovvenzione è concessa nella forma di somma forfettaria ed è imputata nella contabilità delle imprese beneficiarie quale contributo in conto esercizio. Il valore della sovvenzione è compreso tra € 500,00 ed € 10.000,00. Il limite massimo è fissato in € 5.000,00 per le imprese che, per effetto di disposizioni normative emergenziali, NON hanno subito la chiusura coatta delle attività (NON CHIUSE).

Per l'utilizzo dei Fondi SIE a copertura finanziaria delle sovvenzioni in forma di somma forfettaria, il presupposto giuridico è costituito dall'articolo 67 Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.

La Misura coglie l'indicazione contenuta al primo paragrafo “Context of the proposal” COM(2020) 113 final 2020/0043 del 13.3.2020 secondo la quale: *“le possibilità di accelerare la dichiarazione delle spese mediante l'uso delle nuove forme di sostegno a norma dell'articolo 67 del regolamento sulle disposizioni comuni introdotte dal 2018, ad esempio le opzioni semplificate in materia di costi, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile”*.

A norma dell'articolo 67 paragrafo 2 bis, le sovvenzioni in “de minimis” non superiori a 100.000,00 € assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari.

A norma dell'articolo 67 paragrafo 5, gli importi delle somme forfettarie sono determinabili, mediante l'applicazione di un **metodo di calcolo giusto, equo e verificabile**, basato: tra gli altri: i) su dati statistici o altre informazioni oggettive, o valutazioni di esperti; ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari.

Il paragrafo 4 dell'articolo 77 stabilisce che i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.

Il DPR 5 febbraio 2018, n. 22, norma nazionale di ammissibilità della spesa, all'articolo 2 lettera b) annovera le somme forfettarie di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1304/2013 tra le eccezioni espresse all'applicazione del principio della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.

Pertanto, la concessione del contributo nella forma di somma forfettaria implica che l'azienda non soggiaccia all'obbligo di dimostrare il sostenimento di costi mediante esibizione di giustificativi contabili quietanzati.

Alla procedura di accesso alle agevolazioni è rinviata, tra le altre, la disciplina delle condizioni da rispettare in vigenza del periodo coperto da agevolazione di seguito individuato, di quelle da osservare al termine dello stesso e oltre. La stessa procedura prende in carico la regolamentazione dei flussi finanziari in favore degli aventi diritto.

Restano impregiudicati, a pena di revoca, gli obblighi regolamentari legati alla stabilità delle operazioni.

PRINCIPI

La Regione ravvisa l'opportunità di interpretare in quanto segue le caratteristiche di "giustizia, equità e verificabilità" da assicurare al presente metodo di determinazione delle somme forfettarie da corrispondere:

- a) adozione, quale punto di partenza per la costruzione del procedimento di calcolo, di un meccanismo validato a livello nazionale;
- b) estensione ragionevole del suddetto meccanismo;
- c) adeguatezza del sostegno ai beneficiari, determinata, a livello di settore di attività, dal meccanismo stesso e, all'interno di ciascun settore, a livello di singola impresa;
- d) acquisizione di dati comprovabili, tanto a livello di meccanismo, mediante riscontro della pertinente disciplina, quanto di singolo beneficiario, mediante possibilità di verifica dei giustificativi contabili o dei documenti contabili/fiscali di sintesi pertinenti.

PRINCIPI AGGIUNTIVI

Nella elaborazione della presente metodologia, la Regione tiene nella debita considerazione:

- 1) la massima riduzione degli oneri a carico dei beneficiari, ai quali è richiesto il minor numero possibile di informazioni, peraltro, facilmente reperibili.
- 2) il "mutualismo", necessario per le finalità dell'iniziativa e per il particolare momento contingente, favorito dall'introduzione, nella distribuzione delle risorse, di un valore massimo e di un valore minimo per la sovvenzione da concedere.

APPROCCIO METODOLOGICO

Il metodo individua i propri presupposti fondamentali in:

- a) una norma fiscale dello Stato riconducibile a dati statistici o altre informazioni oggettive, o valutazioni di esperti (conformità all'articolo 67 paragrafo 5 lettera a) punto i) Regolamento 1303/2013 e ss.mm.ii.);
- b) dati storici verificabili dei singoli beneficiari (conformità all'articolo 67 paragrafo 5 lettera a) punto ii) Regolamento 1303/2013 e ss.mm.ii.)

Il riferimento richiamato al punto a) è definito nel cd. "Regime forfettario" di cui all'art. 1 commi 54 e segg. Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii. Più in particolare, ne sono mutuati i cd. coefficienti di redditività riportati all'Allegato 2 Legge n. 145/2018.

Stanti le particolari condizioni di generalizzata compressione delle potenzialità produttive delle imprese, la Regione ritiene equo estendere l'applicazione dei menzionati coefficienti fino al sopra annunciato limite di fatturato, pari a € 200.000,00.

Tale scelta appare giustificabile, oltre che dal particolare stato dell'economia, anche in considerazione :

- delle differenti finalità dell'applicazione dei citati parametri, fiscale nel caso dell'Amministrazione Centrale, di risposta temporanea al grave turbamento dell'economia nel caso dell'Amministrazione Regionale;
- della moderata variabilità intrasettoriale delle condizioni strutturali, di processo e di impiego dei fattori produttivi nel range intercorrente tra le soglie massime previste nelle due differenti applicazioni.

Tale scelta appare necessaria poiché consente di ampliare, senza produrre sensibili distorsioni, la platea dei beneficiari ai quali sarà possibile, attraverso l'applicazione del metodo in parola, concedere un sostegno tempestivo, nelle attuali condizioni di grave turbamento dell'economia e di restrizione coatta delle attività di impresa.

I dati dei singoli beneficiari riguardano sostanzialmente i valori del fatturato.

PROCEDIMENTO DI CALCOLO

Il procedimento si applica alle imprese che abbiano chiuso almeno un esercizio.

Per le imprese che non abbiano chiuso alcun esercizio, la metodologia non è applicata e la sovvenzione è determinata nel valore minimo, pari a € 500,00. Per queste imprese, restano fermi gli obblighi specificatamente previsti dalla procedura di accesso, inclusi quelli richiesti in sede di compilazione della domanda di partecipazione.

La corresponsione al minimo è assicurata altresì alle imprese che, all'esito dell'applicazione del metodo, conseguano valori inferiori a € 500,00.

L'applicazione del metodo prevede che, nelle forme previste dalla procedura di accesso alle agevolazioni, il richiedente comunichi all'Amministrazione Regionale il valore del fatturato – F – riferito all'ultimo esercizio chiuso. L'impresa comunica altresì il/i proprio/i codice/i di attività secondo la classificazione ATECO 2007 strumentale/i all'attribuzione del/i coefficiente/i di redditività di cui all'Allegato 2 Legge n. 145/2018.

Ricevuti i valori necessari, l'Amministrazione Regionale provvede ad attribuire il pertinente coefficiente di redditività.

Mediante l'applicazione a F della percentuale di complemento a 100 del suddetto coefficiente di redditività, la Regione trae l'ammontare forfettario dei costi medi annui presunti.

Detto CR il coefficiente di redditività, i costi forfettari CF medi annui sono dati, pertanto, da:

$$CF=F*(1-CR)$$

Poiché la Misura è temporanea, la Regione stabilisce che il sostegno pubblico ai suddetti costi forfettari vada commisurato a una frazione di anno. Occorre, pertanto, procedere alla quantificazione dei costi forfettari di periodo CFP. Il periodo è pari a un quadrimestre, segnatamente quello intercorrente tra il 01/02/2020 e il 31/05/2020, e la frazione di anno è pari a 0,33.

$$CFP=CF*0,33$$

Sebbene doverosamente elevato, appare altresì corretto applicare un tasso di partecipazione pubblica ai suddetti costi, al fine di non assorbire anche l'alea che avrebbe contraddistinto l'attività imprenditoriale, in un periodo di regolare esecuzione. Il tasso di cui trattasi è, pertanto, non di molto inferiore all'unità.

In particolare, la misura definisce la partecipazione pubblica ai costi forfettari di periodo sopra determinati, applicandovi il tasso di partecipazione – TP - del 80%.

Tale operazione restituisce, per ciascun beneficiario, il valore teorico della sovvenzione in forma di somma forfettaria, indicata con ST.

$$ST=CFP*TP$$

La Sovvenzione in forma di somma forfettaria riconosciuta (SSF) sarà pari al minore valore tra la sovvenzione teorica e il massimale disposto per il caso di specie.

In sintesi:

SSF=ST

con $SSF \leq 10.000,00$ nel caso di imprese CHIUSE per effetto di disposizioni normative
con $SSF \leq 5.000,00$ nel caso di imprese NON CHIUSE per effetto di disposizioni normative
con $SSF \geq 500$ in ogni caso ammissibile alle agevolazioni